

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'INSTALLAZIONE DEI COLLETTORI SOLARI E PANNELLI FOTOVOLTAICI

Art. 1 FINALITA'

L'installazione dei collettori solari e pannelli fotovoltaici deve:

- 1 Favorire il risparmio energetico e la riduzione dell'inquinamento in atmosfera, integrare gli impianti tecnologici esistenti ad uso domestico;
- 2 Ispirarsi ai principi della salvaguardia del decoro, dell'aspetto estetico del paese e del rispetto del paesaggio e dell'ambiente naturale circostante..

Art. 2 TERRITORIO INTERESSATO

Le indicazioni previste dal presente Regolamento si riferiscono a tutto il territorio comunale.

Art. 3 PROCEDURA PER L'INSTALLAZIONE

L'installazione dei collettori solari e pannelli fotovoltaici atti ad integrare gli impianti tecnologici esistenti e posati in ossequio ai principi di cui sopra ed alle prescrizioni di cui ai paragrafi successivi del presente Regolamento è considerata "*attività edilizia libera*" ai sensi dell'articolo 6 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e s.m.i. e non necessita pertanto di titolo abilitativo o di comunicazione.

(Allegati all'istanza: progetto, fotografie stato attuale e foto-inserimento dell'impianto).

Art. 4 PRESCRIZIONI

1. Le installazioni di collettori solari e pannelli fotovoltaici può avvenire su facciate di edifici, ovvero sulla loro copertura, essi dovranno essere posti preferibilmente nella posizione meno visibile da pubblica via.

La posa è finalizzata esclusivamente ad un autoconsumo e deve rispondere al criterio dello "scambio sul posto".

La collocazione dovrà dare origine ad una configurazione tipologica decorosa ed equilibrata che si inserisca nell'architettura delle superfici dei tetti o delle facciate in modo coerente ed organico.

2. In particolare:

- a) la forma geometrica dovrà essere semplice e regolare, risultante dall'accostamento dei diversi pannelli formanti una o più figure geometriche isolate di forma quadrata o rettangolare;
- b) i pannelli, dovranno essere di medesime dimensioni ed inclinazione e disposti evitando collocazioni casuali in varie parti dello spazio di installazione;
- c) i pannelli dovranno essere preferibilmente installati in luogo del manto di copertura; è tuttavia assentita la posa in aderenza al manto di copertura. Il distacco dall'estradosso del materiale di copertura e/o della facciata, non potrà superare cm 10; è fatto salvo il rispetto dell'articolo 56 del Regolamento Edilizio relativo a "*Sporgenze fisse e mobili*";
- d) l'installazione dovrà avvenire con pieno rispetto del parallelismo rispetto alla copertura e/o facciata di appoggio, facendo aderire la parte inferiore del pannello alla superficie del tetto evitando la presenza di supporti visibili; per coperture in coppi è consentita l'installazione di una sottostante struttura di sostegno sempre nel rispetto del parallelismo e delle dimensioni di sagoma di cui al punto precedente;
- e) la struttura portante perimetrale dei pannelli deve essere realizzata in materiale non riflettente e con cromatismo adeguato al materiale di appoggio;

f) gli eventuali serbatoi e tubazioni di adduzione ad essi collegati dovranno essere posizionati al di sotto delle falde del tetto ovvero all'interno del volume edificato;

g) nelle aree di Piano Regolatore Generale individuate quali centro storico e collina è preclusa la posa in facciata e l'installazione sulla copertura avverrà preservando una fascia di rispetto, dal bordo perimetrale della copertura, di almeno metri 1,00.

L'istanza verrà sottoposta all'attenzione della Commissione Locale per il Paesaggio;

h) per gli interventi di recupero di edifici rurali abbandonati o di nuova edificazione in prossimità dei vecchi cascinali che conservano disposizioni planimetriche e/o elementi architettonici tradizionali, la Commissione Edilizia e la Commissione Locale per il Paesaggio saranno chiamate ad esaminare la pratica;

i) nelle aree comprese tra la linea ferroviaria ed il Rio Torto è preclusa la possibilità di installazione di impianti fotovoltaici.

l) le serre fotovoltaiche rientrano nelle tipologie contemplate dal D.M. 19 febbraio 2007 e sono costituite da strutture (di altezza minima di m. 2,00 e massima di m. 4,00 dal suolo), nelle quali i moduli fotovoltaici costituiscono gli elementi costitutivi della copertura o delle pareti. Tali manufatti dovranno essere utilizzati unicamente per le coltivazioni agricole o per la floricoltura.

Al fine di garantire la coltivazione sottostante, La superficie totale dei moduli fotovoltaici installati sulle serre non potrà essere superiore al 50% della superficie totale della copertura delle serre stesse.

La struttura della serra, in metallo o in legno, deve essere fissa, ancorata al terreno e con chiusure eventualmente stagionali o removibili, inoltre la realizzazione dovrà rispettare le indicazioni dettate dal P.R.G.C a livello dimensionale.

3. Fatto salvo quanto previsto al successivo articolo è preclusa la possibilità di installazione di collettori solari e pannelli fotovoltaici non rispondenti alle prescrizioni del presente articolo.

Dimensionamento impianti sulle coperture degli edifici

LOCALIZZAZIONE di P.R.G.C.	POTENZA
Area residenziale di assestamento edilizio - verde privato	10,00 Kw
Area residenziale di completamento edilizio - verde privato	10,00 Kw
Area residenziale commerciale di assestamento – verde privato	10,00 Kw
Area residenziale commerciale di nuovo impianto – verde privato	10,00 Kw
Area produttiva di assestamento edilizio	10,00 Kw
Area produttiva di completamento edilizio	10,00 Kw
Area produttiva di nuovo impianto	10,00 Kw
Area per nuovi impianti agricoli industriali	10,00 Kw
Area produttiva agricola di pianura	10,00 Kw
Area produttiva agricola di collina	6,00 Kw
Area produttiva agricola con recupero residenziale	10,00 Kw
Area di importanza storico-artistica e documentario paesaggistica *(1)	4,50 Kw
Area di importanza naturalistico-ambientale	4,50 Kw

**(1) E' comunque preclusa l'installazione di impianti fotovoltaici e solari termici su tutti i fabbricati adiacenti il Castello e comunque compresi in un raggio di m. 150 dal medesimo.*

Per installazioni su edifici destinati ad attività produttive o commerciali è ammessa l'impiego di potenze superiori in funzione del fabbisogno aziendale.

Art. 5 DEROGHE

1. Motivate esigenze di ordine tecnico che dovessero richiedere soluzioni non compatibili con le prescrizioni qui dettate sono soggette a Denuncia di Inizio Attività e sottoposte all'esame della Commissione Edilizia al fine di verificare l'armonico inserimento nel contesto ambientale ai sensi dell'articolo 32 del Regolamento Edilizio.

2. Qualora nei termini di cui all'articolo 23 comma 1 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e s.m.i. (30 giorni) non sia possibile acquisire il necessario parere della Commissione Edilizia potrà essere disposta l'inibizione dei lavori a mezzo di lettera raccomandata A/R per ulteriori trenta giorni.

Art.6 COORDINAMENTO IN CASO DI INTERVENTI SU IMMOBILI CONDOMINIALI

Tutti gli immobili composti da più di 4 unità abitative, che installano collettori solari e pannelli fotovoltaici, si avvalgono a norma di Legge di impianti centralizzati.

Nell'impossibilità, adeguatamente motivata sotto il profilo tecnico, di disporre in tal senso è comunque possibile realizzare impianti autonomi fatta salva la predisposizione di un intervento che sia compatibile con un suo futuro organico ampliamento estensibile a tutte le unità.

Art. 7 SANZIONI

Nel caso di installazione di collettori solari e pannelli fotovoltaici in violazione alle presenti norme regolamentari, fatte salve le sanzioni amministrative e penali derivanti dalla legislazione urbanistica ed edilizia, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 67 del Regolamento Edilizio.

Art. 8 COORDINAMENTO CON ALTRE NORME

I collettori solari e pannelli fotovoltaici devono essere installati nel rispetto delle norme vigenti ed in particolare:

- dei diritti di terzi;
- delle norme previste dalla legge 46/90 e s.m.i a tutela della sicurezza degli impianti;
- delle norme vigenti sulla compatibilità elettromagnetica;
- del *Codice dei beni culturali e del paesaggio* (D. Lgs. 22 gennaio 2004 n.42 s.m.i.) ;
- della Legge Regionale 3 aprile 1989 n.20 s.m.i. (tutela e valorizzazione dei beni culturali, ambientali e paesistici);
- dell'articolo 49 comma 5 della Legge regionale 56/77 per ciò che attiene gli interventi da subordinarsi al parere della *Commissione Regionale per i beni culturali ambientali*.

Art. 9 IMPIANTI PREESISTENTI IN CONTRASTO

Interventi tesi alla manutenzione straordinaria di elementi edilizi (coperture, facciate etc.) su cui insistono collettori solari e pannelli fotovoltaici installati in data precedente all'efficacia del presente Regolamento, potranno essere realizzati solo con contestuale adeguamento di tale impianto al presente regolamento.

REGOLAMENTO PER L'INSTALLAZIONE A TERRA DI CAMPI FOTOVOLTAICI DI POTENZA SUPERIORE A 20 KW

(rif. Deliberazione della Giunta Regionale 14 dicembre 2010, n. 3-1183 e Deliberazione della Giunta Regionale 30 gennaio 2012, n. 6-3315)

Art. 1 DEFINIZIONI

Nell'ambito del presente regolamento si applicano le definizioni che seguono:

- Impianto solare fotovoltaico: impianto per la produzione diretta di energia elettrica mediante la conversione della energia irradiata dal sole, comprensivo di moduli fotovoltaici, gruppo di conversione (inverter), cavi di collegamento, quadri elettrici, cabine di trasformazione, piste di accesso e servizio, ed, in generale, tutti i componenti e le infrastrutture necessarie ad una installazione a regola d'arte, alla corretta manutenzione ed immissione nel punto di connessione dell'energia prodotta nella rete elettrica o nel punto di connessione e smistamento alle singole utenze elettriche da essi alimentate, ivi comprese le strutture di vettoriamento della stessa;
- Campo fotovoltaico: impianto solare fotovoltaico poggiante direttamente sul suolo tramite appositi supporti o strutture, compresi gli impianti ad inseguimento;

Art. 2 CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento disciplina le installazioni e ristrutturazioni, sul territorio comunale, di campi fotovoltaici la cui potenza di picco è superiore a 20KWp;

Sono fatte salve tutte le normative applicabili in materia di beni culturali, paesaggio ed edilizia.

Art.3 LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI

I campi fotovoltaici possono essere, in linea generale, consentiti nelle seguenti zone urbanistiche così come definite dal PRGC:

- a) Aree produttive esterne al centro urbano;
- b) Aree agricole di pianura.

L'installazione di campi fotovoltaici NON è consentita nelle seguenti zone :

- c) Aree caratterizzate da frane attive, conoidi attivi e pericolosità molto elevata ; aree in zone di esondazione e dissesto morfologico di carattere torrentizio a pericolosità elevata;
- d) Aree agricole di collina;
- e) Terreni ad uso agricolo qualora in fascia di rispetto da aree urbanizzate ed urbanizzande di natura residenziale pari a m. 100;
- f) Nelle aree comprese tra il Rio Torto e la linea ferroviaria;
- g) Terreni ad uso agricolo qualora in fasce di rispetto da strade, cimiteri, acquedotto ecc.;
- h) I terreni irrigati con impianti irrigui a basso consumo idrico realizzati con finanziamento pubblico;
- i) Sono di norma considerati inadatti all'installazione di impianti fotovoltaici a terra i terreni a destinazione d'uso agricolo e naturale ricadenti nella prima e nella seconda classe di capacità d'uso del suolo.

Tali aree possono essere considerate idonee per impianti di potenza massima 1 MW nel caso in cui si verifichino **tutte** le seguenti condizioni:

- il proponente sia un imprenditore agricolo, ai sensi dell'articolo 2135 del Codice Civile, che intende

realizzare l'impianto nell'ambito dei terreni aziendali al fine di integrare il reddito agricolo e rispetti i requisiti dimensionali definiti dalla Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 32/E del 6 luglio 2009 (limite di 1 MW per azienda e per ogni 10 KW di potenza eccedente il limite di 200 KW l'imprenditore agricolo deve dimostrare di detenere almeno 1 ettaro di terreno utilizzato per l'attività agricola);

- l'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio dell'impianto sia rilasciata all'imprenditore agricolo e che la gestione dell'impianto stesso, nonché i profitti derivanti dalla produzione di energia rinnovabile di origine solare fotovoltaica non siano ceduti a terzi, ma costituiscano forma permanente di integrazione al reddito agricolo;
- l'impianto sia realizzato con tecnologie tali da non necessitare di fondazioni in calcestruzzo e non compromettere la fertilità e la capacità d'uso dei suoli;
- la superficie non direttamente interessata dai pannelli fotovoltaici sia utilizzata a scopi agricoli (produzione specie erbacee e/o legnose, pascolo)

-

Art. 4 NORME SPECIFICHE IN MERITO ALL'INSERIMENTO TERRITORIALE ED AMBIENTALE DEI CAMPI FOTOVOLTAICI

1. Le strutture afferenti ai campi fotovoltaici di cui al presente regolamento in area agricola non potranno superare l'altezza di m. 2,50 . L'altezza è da calcolare secondo i criteri del Regolamento Edilizio con riferimento al bordo superiore del pannello nel momento di massima inclinazione rispetto all'orizzontale.
2. Nelle aree agricole utilizzate per l'installazione dei campi fotovoltaici dovranno essere comunque effettuate adeguate cure colturali (sfalci, mantenimento della copertura erbosa) al fine di evitare l'impoverimento e l'erosione dei terreni. In sede di progetto dovrà essere presentato un piano di manutenzione.
3. Il mantenimento della coltre erbosa ove il terreno su cui sono insediati i campi fotovoltaici non sia destinato a coltura, dovrà avvenire senza l'uso di diserbanti.
4. E' precluso l'utilizzo di prodotti detergenti chimici per la manutenzione dei pannelli.
5. I siti devono essere recintati nel rispetto delle prescrizioni previste dal regolamento edilizio. La recinzione dovrà essere integrata con una barriera vegetazionale, da realizzarsi mediante piantumazione di specie arboree ed arbustive autoctone, con altezza tale da conseguire un efficace mascheramento dell'impianto.
6. La potenza nominale di ciascun impianto non deve essere superiore ad 1 MW e, nel caso di terreni appartenenti al medesimo proprietario, gli impianti dovranno essere collocati ad una distanza non inferiore a 2 chilometri fra loro. Non deve essere destinato all'installazione degli impianti più del 10 per cento della superficie del terreno agricolo nella disponibilità del proponente.

Art. 5 DISMISSIONE DEGLI IMPIANTI IN AREA AGRICOLA

1. Al termine della vita utile dell'impianto, tutti i campi fotovoltaici, comprensivi di eventuali corpi o manufatti accessori, dovranno essere smantellati a cura e spese del titolare dell'impianto o del proprietario del terreno, con contestuale rimessa in pristino del sito entro un anno. Tale circostanza dovrà essere esplicitamente riportata nel titolo abilitativo. Il periodo di un anno è prorogabile previa motivata richiesta all'autorità competente.
2. L'omissione dello smontaggio dell'impianto e/o della remissione in pristino del sito nei termini sopra descritti comporterà, da parte dell'Amministrazione, l'intervento sostitutivo e l'applicazione delle norme penali di cui al D. Lgs. 380/2001 e s.m.i.
4. E' comunque fatta salva la possibilità di ristrutturazione dell'impianto previo avvio di nuovo iter

procedimentale.

Art. 6 IMPEGNO CONVENZIONALE

Il titolo abilitativo per la realizzazione dell'impianto in area agricola, è condizionato a stipula di atto di impegno unilaterale, registrato e trascritto, da parte del titolare dell'impianto e del proprietario del terreno, volto al rispetto dei disposti di cui al presente regolamento ed in particolare dell'obbligo di rimozione dell'impianto al termine della sua vita utile.

Art. 7 SANZIONI

Per l'inosservanza di quanto previsto dal presente Regolamento, si applica la sanzione amministrativa di € 500,00 prevista dall'art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.

I presenti regolamenti annullano e sostituiscono quanto previsto in merito all'installazione di impianti fotovoltaici e solari termici dalle N.T.A agli artt. 22.1, 29, 30, 31.5, 31.2, 33.2, 34.2, 36.4, 37.3, 39, 39.6, 40.